

## TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO

Con la risposta a interpello n. 421/E/2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in tema di tassazione dei rimborsi delle spese sostenute dal dipendente per la ricarica elettrica del veicolo assegnato in uso promiscuo, nonché degli oneri sostenuti dagli assegnatari per il costo delle infrastrutture (*wallbox*, colonnine di ricarica, contatore a defalco).

La Società istante dispone di una flotta aziendale di autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del "*fringe benefit*" in busta paga ed intende, per sensibilizzare i dipendenti al ricorso alla mobilità elettrica, rinnovare il parco auto attraverso l'inserimento di automezzi a trazione integralmente elettrica o ibrida, intendendo riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l'energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso la propria abitazione. Non sarà previsto un importo massimo di rimborso al dipendente e la spesa rimborsabile sarà determinata sulla base del prezzo medio comunicato da Arera e dei consumi effettivi: al dipendente saranno fornite 2 tessere (1 per esigenze di lavoro e 1 per esigenze private) mediante le quali l'azienda potrà monitorare e distinguere i chilometri percorsi per esigenze di lavoro e per esigenze private, oltre che i rispettivi consumi energetici per le ricariche effettuate; il rimborso avverrà pertanto sulla base dei km percorsi per esigenze di servizio; solo per talune categorie di dipendenti (i.e. dirigenti), il rimborso sarà per l'intera ricarica senza distinzione tra uso privato e per esigenze lavorative. Inoltre, relativamente al contratto relativo al servizio di energia elettrica, lo stesso sarà stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto; la società si farà carico dei costi relativi all'eventuale upgrade dei kw richiesti per l'adeguamento dell'utenza domestica all'esigenza di ricarica dell'auto aziendale.

Il dipendente assegnatario dell'auto a uso promiscuo dovrà dotarsi di apposito "*wallbox*" (dispositivi per la ricarica domestica delle auto elettriche e ibride *plugin*), in grado di contabilizzare univocamente il prelievo di energia destinato al veicolo oppure dovrà fornire e documentare mensilmente la lettura di un contatore a defalco installato prima del punto di prelievo dell'utenza domestica. Il costo dell'installazione delle colonnine non è compreso nel canone di noleggio dell'auto; l'azienda si farà carico delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria (incluso il canone di noleggio *wallbox*); tuttavia, se l'installazione dovesse richiedere interventi straordinari (ad esempio interventi che interessano la struttura dell'immobile), le relative spese resterebbero in capo al dipendente.

L'Agenzia, ribadendo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e che il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente è quello del valore normale, ricorda che il Tuir individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte tra cui quelle per autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per le quali è previsto, in deroga al generale criterio di tassazione basato sul loro "*valore normale*", un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione che, dopo la legge di bilancio 2020, è confermato forfetario, seppur graduato in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi.

In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella circolare n. 326/1997, è stato chiarito che:

- la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI;
- il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

In linea con tale documento di prassi, l'Agenzia ritiene perciò che l'installazione delle infrastrutture (*wallbox*, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il consumo di energia, lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. *fringe benefit*), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore che, come tale, costituisce, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, a eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa (ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.) e fatte salve specifiche deroghe previste per il rimborso analitico delle spese per trasferte. Pertanto, l'Agenzia ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*